

N° 5

PROVINCIA di MILANO

COMUNE di COLODNO MARCHESE

REGOLAMENTO D'IGIENE



MILANO

DITTA TIP.-EDITRICE-LIBRARIA L. DI G. PIROLA
Via Cavallotti, 16

1932 (X)

N. 487-ter

5-932-b.

COMUNE di COLOGNO MONZESE

REGOLAMENTO DI IGIENE

L'anno *millenovecentotrentadue* ventotto
del mese di *Gennaio* in *1932*

IL PODESTA

Ritenuto necessario procedere alla revisione del regolamento di igiene per armonizzarne le disposizioni con le altre portate dalle nuove leggi e decreti che con esso hanno attinenza;

Visto l'art. 199 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 1 agosto 1907, n. 636;

Vista la Legge Comunale e Provinciale e il Regolamento relativo;

Approva come appresso il nuovo Regolamento di igiene per questo Comune composto di *187* articoli, in sostituzione di quello attualmente in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PODESTA

Ugo Devivoli

IL SEGRETARIO

Ugo Donalumi

Publicato per copia all'albo pretorio nel giorno 29 Gen.
marzo 1933-XI — senza opposizioni.

N. 30 Genaro 1933-XI

N. 4104 Div. I.
 IL PODESTÀ
 Il Segretario.

Visto ed approvato dalla G. P. A. in seduta del 21-6-1933-XI
 N. 3941

N. 4104 Div. I.
 Il Prefetto Brincherò

Visto Staschidori il Consiglio Prov. Sanitario
 Chilano il 27 Giug. 1933-XI

Il Prefetto: Brincherò

Ripubblicato all'albo pretorio per la durata di quindici giorni
 consecutivi dal 1 Luglio al 15 Luglio 1933-XI

Il Segretario comunale.
Brincherò

CAPITOLO I.

Assistenza sanitaria e vigilanza igienica

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

La tutela dell'igiene e sanità pubblica spetta al podestà, il quale nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia si vale dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 2.

Nell'applicazione dei provvedimenti igienici l'Ufficiale sanitario ha facoltà di chiedere il concorso degli altri uffici comunali, secondo le rispettive competenze.

ART. 3.

L'Ufficiale sanitario è direttamente incaricato di prendere tutti i provvedimenti di indole tecnica sanitaria consentiti dal presente regolamento, oltre quelli che gli spettano secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, vigila sull'andamento generale dei servizi sanitari, riferendo alle competenti autorità gli eventuali rilievi e le proposte che in merito ritenga più adatte.

ART. 4.

Per tutti i provvedimenti che richiedono spese da parte del Comune come dei privati, nonché per le misure contravvenzionali e disciplinari, l'Ufficiale sanitario dovrà fare rapporto al Podestà, al quale solo spetta l'applicare la legge ed il regolamento.

ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICO-OSTETRICA

Art. 5.

Il servizio di assistenza medico-chirurgica a domicilio per i poveri iscritti nell'elenco comunale è affidato al medico condotto. L'assistenza ostetrica per gli iscritti nel medesimo elenco è affidata alla levatrice condotta.

Il medico condotto tiene l'ambulanza giornaliera gratuita nei locali appositamente apprestati dall'amministrazione comunale.

Art. 6.

La somministrazione dei medicinali verrà data dal comune in appalto al miglior offerente e, ad eguali condizioni, a tutte le farmacie esistenti nel comune.

E nei doveri dell'ufficiale sanitario la sorveglianza sulla regolarità del servizio farmaceutico.

Art. 7.

Agli iscritti nell'elenco dei poveri, bisognosi di assistenza ospedaliera verrà rilasciato dal medico condotto certificato con specifica determinazione della malattia e dell'ospedale al quale deve esser inviato; la dichiarazione d'urgenza dovrà essere fatta soltanto nei casi di vera necessità.

Art. 8.

Il Podestà compilerà ogni anno l'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica-ostetrica gratuita, con somministrazione gratuita dei medicinali.

L'elenco viene affisso all'albo pretorio per un mese, e cioè dal 1 al 31 dicembre di ogni anno, e chiunque ha diritto di far opposizione sulle eventuali iscrizioni, chi si ritenga ingiustamente omissso dall'elenco può presentare domanda per esservi incluso presentando i documenti di prova della sua miseria.

La iscrizione nell'elenco dei poveri agli effetti dell'assistenza sanitaria gratuita è fatta dal Podestà, sentito l'ufficiale sanitario e tenuto presente che la qualità di povero va attribuita oltrechè a coloro che vivono della carità pubblica, anche a tutti quelli che, dai propri redditi patrimoniali e dal lavoro giornaliero proprio e di

per i cui usi - conob.

altre persone della famiglia, traggono appena i mezzi indispensabili di sussistenza, o ciò senza distinzione di sesso, di età, di domicilio o di residenza.

Art. 9.

Per l'ammissione agli ospedali, luoghi di cura, ecc., di coloro che, pur non essendo iscritti nell'elenco dei poveri — di cui all'articolo precedente, non si trovano — previo accertamento, in condizioni di abbenza. Il Podestà di volta in volta, potrà assumere la spesa a parziale carico del Comune. *in fine o totale*

VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA

Art. 10.

Il servizio di assistenza e vigilanza zootiatrica è affidato al Veterinario ~~comune~~ consorziale.

VIGILANZA SULLE PROFESSIONI SANTARIE ED AFFINI

Art. 11.

Chi vuole, anche temporaneamente, esercitare nel comune l'arte salutare deve darne avviso entro un mese all'ufficio comunale presentando i documenti di abilitazione, e depositando la propria firma nell'apposito registro.

Art. 12.

I droghieri, i profumieri, i colorari, gli erbaioli, i sempliciisti, i confettieri, i fabbricanti di preparati farmaceutici, di olii essenziali, di acque minerali, od artificiali e distillate, di ghiaccio artificiale, di fanghi medicamentosi, e gli esercenti spacci di sostanze alimentari o di bevande (bar, caffè, ristoranti, osterie, panettieri, macellai, erbivendoli, formaggiai, etc.), che intendono esercitare

nel Comune dovranno essere sottoposti, prima che venga loro concessa la licenza di commercio di cui al R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174, sia nei riguardi dell'industria o commercio, sia nei riguardi dei locali usati, alle prescrizioni igieniche che di volta in volta l'Ufficiale Sanitario potrà dettare.

La licenza sarà negata ed anche tolta a chi abbia incorso in più contravvenzioni al presente regolamento.

Art. 13.

Non sarà concessa licenza di occupazione di vie, piazze o di qualsivoglia spazio pubblico sia per eseguire operazioni relative all'arte salutare, sia per vendere sostanze annunciate come farmaci di uso interno od esterno.

Art. 14.

L'esercizio della farmacia e delle sostanze medicamentose è regolato dalla legge 22 maggio 1913, n. 468, e disposizioni successive.

L'esercizio di Ospedali, di Case di cura, di assistenza ostetrica, è regolato dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 1 agosto 1907, e disposizioni successive, ed è soggetto alla vigilanza igienica dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 15.

I medici esercenti, le levatrici, i veterinari, e tutti gli addetti a speciali servizi igienico-sanitari devono eseguire le istruzioni dell'Ufficiale Sanitario per quanto concerne le loro attribuzioni di indole igienica e assistenziale a norma delle relative vigenti disposizioni regolamentari.

Art. 16.

All'Ufficiale Sanitario saranno sottoposti per parere tutti gli affari relativi all'igiene del suolo e dell'abitato, alla vigilanza igienica degli alimenti e delle bevande, alla profilassi delle malattie infettive, all'assistenza sanitaria.

CAPITOLO II.

Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti d'uso domestico

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

Tutte le sostanze alimentari sono soggette a sorveglianza sanitaria.

Art. 18.

I Vigili Comunali, e gli agenti della imposta di consumo, sono incaricati di vigilare sulla qualità delle materie messe in commercio.

Art. 19.

Quando con la semplice ispezione o con quei saggi preliminari di cui può disporre il vigile sanitario non possa stabilirsi la vera qualità della merce, o sorga il dubbio che questa sia guasta o adulterata, essa verrà sottoposta a sequestro preventivo, e se ne darà subito avviso all'Ufficiale Sanitario per il suo giudizio in merito e per i provvedimenti di legge.

Art. 20.

Le merci per le quali sarà necessaria l'analisi di laboratorio, verranno sottoposte a sequestro preventivo, mentre si faranno i prelievi dei campioni da spedirsi al laboratorio delegato dalla Provincia.

Le relazioni del laboratorio dovranno indicare la natura delle sostanze e la natura ed il grado delle eventuali alterazioni ed adulterazioni.

La relazione verrà trasmessa all'Ufficiale Sanitario cui spetta il giudizio sulla innocuità o meno delle materie analizzate.

Art. 21.

Quando dall'analisi o dall'esame organolettico fatti dall'Ufficiale Sanitario risulti motivo di contravvenzione, questa verrà messa dall'Ufficiale Sanitario, e presentata al Podestà per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 22.

A cura dell'Ufficiale Sanitario sarà fatto il sequestro e la distruzione delle materie guaste e pericolose, anche indipendentemente dai verbali contravvenzionali. Per questi atti l'Ufficiale Sanitario terrà nota su apposito registro.

Spetta al Veterinario comunale o consorziale proporre e procedere al sequestro degli animali morti, non atti al consumo alimentare e vigilare sulla distruzione di essi o delle loro parti.

Art. 23.

L'interessato potrà aver copia del certificato d'analisi, o della relazione dell'Ufficiale Sanitario verso pagamento delle spese d'analisi e delle tasse di segreteria.

Art. 24.

Qualora il contravventore dimostrasse che le materie sequestrate o distrutte gli furono direttamente vendute come buone, l'Ufficio gli rilascerà, a sua domanda, dietro pagamento di apposita tariffa pari al 50% della spesa subito dal Comune, copia del certificato di analisi, o del giudizio espresso dall'Ufficiale Sanitario, o dal Veterinario comunale per quanto riguarda animali o parti di essi, perchè possa valersene contro il fornitore.

Art. 25.

Il Podestà potrà pubblicare il nome di quei venditori che fossero recidivi nelle infrazioni ripetenti l'igiene annonaria.

Art. 26.

In un pubblico esercizio si intende soggetto a vigilanza sanitaria tutto quanto in esso si vende, o si rifiuta per vendere o per manipolare, confezionare e conservare le bevande e gli alimenti.

Art. 27.

Agli effetti del precedente articolo sono considerati parti ingerenti degli esercizi, le ghiacciaie, i magazzini, i depositi, i laboratori delle sostanze alimentari comunicanti o non con lo spazio stesso.

Tutti gli spazi aperti al pubblico come i loro annessi non dovranno servire per locali di abitazione. Le finestre dei laboratori, dei magazzini e dei depositi dovranno essere munite di fitta rete metallica atta ad impedire l'accesso alle mosche ed agli altri insetti.

Art. 28.

In quegli spazi ove si vendono surrogati o sostanze alimentari modificate, queste dovranno portare un cartello visibile dichiarante la loro natura.

CARNI DI ANIMALI DA MACELLO

Art. 29.

Le norme e le disposizioni che regolano la macellazione, la visita sanitaria, la classificazione e bollatura delle carni, la vendita delle carni fresche e congelate, il deposito, il trasporto, la bassa macelleria, i frigoriferi ecc. sono quelle stabilite dal R. D. 19 maggio 1927 n. 878 e dal R. D. 21 luglio 1927 n. 1586 e dalle istruzioni annesse nonché dal regolamento approvato con R. D. 20-12-28 numero 3298 e dal R. D. L. 26-9-1930 n. 1458.

Sono inoltre rigorosamente vietate le manipolazioni ed i prelevamenti di sangue nei macelli per diretta preparazione di prodotti medicinali.

ANIMALI DA CORTILE - SELVAGGINA - PESCI
CROSTACEI - MOLLUSCHI

Art. 30.

Il commercio e la detenzione di selvaggina sono sottoposti alle limitazioni di cui all'art. 39 del T. U. sulla caccia, approvato con R. D. 15 gennaio 1931 n. 117.

ART. 31.

Sono esclusi dal consumo e saranno distrutti, il pollame e la selvaggina morti per malattia, od in via di putrefazione, il pesce appartenente a specie nocive, quello ucciso con sostanze narcotiche, o che presenti segni di colorazione per alterarne la figura, e quello in cui si manifestino segni di alterazione incipiente.

ART. 32.

La vendita girovaga del pesce e del pollame è permessa dietro licenza dell'Ufficio Sanitario, il quale curerà che sia ovunque ottenuto a quanto dispone il regolamento sulla vigilanza igienica del latte, approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 991 ed eventuali successive modificazioni.

ART. 33.

In caso di epidemia del pollame, il Podestà, dietro proposta dell'Ufficio Sanitario, potrà sospendere l'introduzione del pollame stesso nel territorio del Comune.

ART. 34.

Le uova conservate in calce od altro, dovranno essere segnalate con apposito cartello indicante il modo di conservazione.

ART. 35.

La vendita del pollame, della selvaggina e del pesce è permessa sui banchi nei luoghi stabiliti dal Podestà, alle seguenti condizioni:

1. Il banco di vendita dovrà essere coperto di lamiera di zinco.
2. Un apposito velo dovrà riparare il pollame, la selvaggina e il pesce dal contatto con le mosche.
3. È proibito cuocere il pesce all'aperto, sulle vie e piazze pubbliche.

ART. 36.

È vietato l'uso delle sostanze coloranti per far apparire freschi i crostacei, i pesci e i molluschi.

ART. 37.

I pesci, i crostacei, i molluschi, per essere messi in commercio, dovranno ottenere il certificato di sanità rilasciato dall'Ufficio Sanitario.

LATTE

ART. 38.

Tanto gli aiuti di latte, quanto gli stabilimenti per la raccolta e distribuzione del latte e le stalle, sono sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Sanitario, il quale curerà che sia ovunque ottenuto a quanto dispone il regolamento sulla vigilanza igienica del latte, approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 991 ed eventuali successive modificazioni.

ART. 39.

È proibita la vendita della crema inacidita o proveniente da latte nelle condizioni indicate nell'art. 114 del Reg. Gen. Sanitario 3 febbraio 1901, nonché della crema a cui siasi aggiunta albumina, sostanze amidacee, carbonati alcalini, materie grasse non derivate dal latte, od altre sostanze estranee.

IGIENE DELLE AZIENDE AGRICOLE

ART. 40.

È proibito tenere il letame nelle stalle per più di 24 ore.

La lettiera deve essere abbondante, asciutta e rinnovata di frequente.

Sotto la lettiera stessa, specialmente nella parte posteriore, è opportuno porre uno strato di gesso in polvere.

Le bestie saranno pure tenute con pulizia: le mammelle dovranno essere abbondantemente lavate prima della mungitura.

ART. 41.

Tutte le stalle per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti, dovranno essere fornite di concimaie entro il 31 dicembre 1936 e con le norme e caratteristiche stabiliti dal R. D. L. 1 dicembre 1930, n. 1682 convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1931, n. 925, nonché dal Decreto del Prefetto di Milano, 9 novembre 1931, n. 44984 Div. Sanità.

ART. 42.

Le abitazioni e i dormitori per i lavoratori agricoli, gli acquedotti e latrine, la provvista, conservazione e distribuzione di acqua per le aziende agricole, le stalle e concimate debbono inoltre essere conformi al disposto del titolo III del Regolamento sull'igiene del Lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530, tenendo presenti anche le disposizioni per le condizioni minime di abitabilità dei fabbricati rurali della provincia di Milano approvate con decreto prefettizio 23 giugno 1922, n. 9669.

VENDITA DI ALIMENTI VARI

ART. 43.

La vendita dei salumi, del burro e del formaggio, è permessa sui banchi nei luoghi stabiliti dal ~~Regio~~ *Regio*.

Detti prodotti dovranno essere tenuti con la massima pulizia e riparati dalla polvere e dalle mosche.

ART. 44.

La fabbricazione, il commercio e la vendita del burro, strutto, olio, formaggi, sciropi e conserve sono regolati dalle speciali disposizioni fissate dal R. D. 15 ottobre 1925, n. 2033 e relativo regolamento approvato con R. D. 1 luglio 1926, n. 1361 per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e dalle successive disposizioni in materia.

CEREALI, PANE, PASTE, DOLCIUMI

ART. 45.

L'apertura di nuovi forni è subordinata alle norme stabilite dal R. D. 29 luglio 1928, n. 1843.

ART. 46.

a) I laboratori non dovranno avere una superficie minore di mq. 12 ed una cubatura inferiore a mc. 36.

b) Le pareti fino a m. 2 dal suolo saranno rivestite di cemento a stucco lucido ed a vernice, o di piastrelle, o di ceramica.

c) Il pavimento sarà costruito in getata di cemento, ed in piastrelle ben connesse, o in altro materiale duro, non friabile ed impermeabile e dovrà presentare un leggero declivio verso una canalizzazione di sode munita di sifone idraulico.

d) I pavimenti ed i muri nella parte impermeabile dovranno esser lavati almeno una volta ogni quindici giorni, e l'operazione sarà fatta fuori delle ore di panificazione.

e) Le finestre non dovranno essere inferiori al 1/10 della superficie dell'ambiente e comunicare direttamente coll'esterno.

f) Le porte dovranno permettere il libero passaggio a più di un operato per volta, e quindi saranno di almeno un metro.

g) L'illuminazione artificiale dovrà essere elettrica.

h) I gabinetti di decenza per gli operai dovranno esser muniti di chiusura idraulica, ed avere un lavabo con opportuni asciugamani individuali.

i) In ogni laboratorio è d'obbligo la sputacchiera.

j) Quando gli operai abitano in altra casa, ogni laboratorio sarà provvisto di locale ad uso spogliatoio, munito di attaccapanni, sedie e lavabo.

m) Non sono tollerati i laboratori sotterranei. In casi eccezionali ne sarà concesso l'uso, purchè le finestre abbiano almeno centimetri 70 di altezza sopra il piano stradale, vi siano cunicoli o impianti di ventilazione e sia possibile lo scarico delle acque di lavaggio.

ART. 47.

I laboratori come i locali di vendita, non dovranno comunicare con latrine o stalle, e non dovranno servire in nessuna parte come stanze di abitazione.

ART. 48.

I magazzini per il deposito delle farine dovranno avere il pavimento ben compatto, le pareti lisce e pulite, il soffitto in muratura e sufficiente aereazione. Vi saranno adottate opportune cautele contro gli insetti ed i topi.

ART. 49.

I locali di vendita saranno separati dal laboratorio: bene asciutti, ventilati, sempre puliti; imbiancati almeno ogni due anni, con apertura in diretta comunicazione con la strada e illuminazione naturale sufficiente.

Il pavimento sarà in piastrelle di cemento o comunque di materiale duro, non polveroso, le pareti almeno fino all'altezza di metri 2 saranno a vernice, o di piastrelle, o di cemento liscio.

Art. 50.

Le vetrine di esposizione al pubblico dovranno essere chiuse a vetri e si dovranno usare tutte le opportune cautele contro le mosche e la polvere.

Art. 51.

Per la presa della carta da involgere le dita dovranno essere umettate mediante apposito apparecchio a spugna, posto sul banco di vendita, giammai con la saliva.

Art. 52.

È vietato al compratore di toccare o scegliere la merce.

Art. 53.

La lavorazione del pane e della pasta alimentare verrà fatta con tutte le cautele di nettezza per quanto riguarda gli ambienti, gli attrezzi, il personale. Gli apparecchi meccanici, le tavole da lavoro ed in genere tutte le suppellettili del panificio e quelle per contenere e trasportare il pane o la pasta, dovranno pur essere mantenute in istato di scrupolosa nettezza.

Art. 54.

Le madi saranno di pietra viva levigata, di cemento lucidato, metalliche o di legno duro (castagno, noce, quercia, acero).

È proibito esporre nei cortili e appoggiare direttamente sul pavimento le assi contenenti pane in lievitazione.

Ove non esista acquedotto pubblico l'acqua da usarsi per la panificazione dovrà essere riconosciuta potabile dall'Ufficio Sanitario Comunale.

Art. 55.

È fatto obbligo al proprietario del panificio di adottare i mezzi sufficienti per impedire la diffusione degli scarafaggi, tarne ed altri insetti nei locali del negozio, del laboratorio e nel deposito delle farine.

Art. 56.

Gli operai addetti alla panificazione non dovranno esser incompletamente vestiti, né vestiti con abiti sporchi.

Art. 57.

Le persone affette da malattie trasmissibili, acute o croniche, te specialmen- tubercolosi aperta, congiuntivite granulosa, malattie o lesioni della pelle di qualunque specie) sono escluse dalla lavorazione delle farine, del pane, delle paste alimentari ed anche dalla vendita.

Per l'accettazione degli operai nei panifici è fatto obbligo della presentazione di un certificato medico di recente data, dichiarante l'immunità dalle predette malattie.

Art. 58.

È rigorosamente proibito agli operai di fumare, masticar tabacco, sputare sul pavimento dei laboratori, dei depositi di farina e di sedere sulle madi o sui sacchi di farina.

Art. 59.

Gli orari per la lavorazione del pane sono quelli stabiliti dalla legge.

Il pane e la farina dovranno essere strettamente conformi a quanto stabilito dalla legge 17 marzo 1932, n. 368 ed eventuali successive modificazioni e norme di applicazione.

Art. 60.

È ammessa la vendita delle paste colorate con sostanze innocue diverse dal rosso d'uovo, a condizione che vengano dichiarate, con cartello, al compratore.

Art. 61.

È vietato ai mugnai, negozianti di farina, pastai, panettieri, confettieri di tenere nei loro opifici, nelle botteghe, nei magazzini o nelle loro dipendenze qualsiasi sostanza che possa servire ad adulterare, la farina, il pane, le paste alimentari, come albumina, solfato di rame, solfato di zinco, talco, creta, gesso e simili.

ART. 62.

È proibita la vendita girovaga del pane.

È permesso il trasporto del pane a domicilio del cliente, purchè questo sia rinchiuso in sacchi di tela o di carta.

È vietato ai panettieri di ricevere pane di ritorno sia dai privati che dagli esercizi pubblici.

ART. 63.

Le macchine, i motori, le trasmissioni ed in genere gli impianti meccanici debbono essere muniti di ripari come da normali prescrizioni di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e di speciali dispositivi per evitare la proiezione dei lubrificanti.

ART. 64.

L'infrazione ai disposti dei precedenti articoli sulla punizione sarà punita con ammenda da L. 50 a L. 500, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi e decreti vigenti.

Il Podestà, sentiti gli Uffici competenti, potrà far chiudere l'esercizio quando vi siano manifeste ragioni di pericolo igienico, o constatata resistenza o malavoglia per l'applicazione delle suddette norme.

FRUTTA - ERBAGGI - FUNGHI

ART. 65.

Le botteghe per la vendita delle frutta ed erbaggi dovranno essere tenute nella migliore nettezza.

Le frutta e gli erbaggi guasti, sporchi, non ammissibili al consumo, saranno raccolti in apposite ceste, ed allontanati ogni giorno dal negozio.

È proibito gettare i rifiuti della bottega sulla pubblica via.

ART. 66.

È pure severamente proibito lasciar scegliere e toccar con mano dall'acquirente le materie poste in commercio.

Durante la stagione estiva le frutta facilmente inquinabili dovranno esser coperte con garza.

ART. 67.

Sono ammessi alla vendita per l'alimentazione solo le frutta, i legumi, gli erbaggi sani, freschi, puliti e maturi.

Saranno a queste, e, dietro parere dell'Ufficiale Sanitario, distrutte le verdure e le frutta guaste o sporche o in qualsiasi modo pericolose alla salute pubblica.

ART. 68.

La vendita dei funghi freschi è subordinata al visto dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 69.

Sono ammessi alla vendita le seguenti qualità di funghi:

Amanita caesarea - ovolo, coccolo - coci bianchi;
 Armillaria mellea - chiodini - cioldiroe;
 Clitopilus prunulus - prugnolo - de primavera;
 Cantharellus cibarius - gallinaccio - oregella;
 Psalliota campestris - prataiolo - pradiroeu de colzetta;
 Boletus edulis - porcino - farree;
 Tuber brumale - tartufo nero d'inverno - trifola grisa;
 Tuber melanosporum - tartufo nero comune - trifola nera;
 Tuber aestivum - tartufo nero maggeo - trifola nera;
 Tuber magnatum - tartufo bianco - trifola bianca.

ART. 70.

È vietata qualsiasi mescolanza di funghi secchi: tutte le diverse specie disseccate dovranno esser vendute separatamente.

BEVANDE - ALBERGHI

ART. 71.

La preparazione e la vendita dell'aceto, del vino, dei vinelli, dei mosti e dei filtrati dolci sono disciplinate dal R. D. 15 ottobre 1925, N. 2033 e relativo regolamento 1 luglio 1926, n. 1361, ed eventuali successive disposizioni.

ART. 72.

Chi intende aprire un albergo dovrà richiedere al Podestà la autorizzazione prescritta dall'art. 2 del R. D. 24 maggio 1925, numero 1102 sulle miglissime igieniche negli alberghi e uniformarsi a tutte le norme contenute nel decreto stesso.

ACQUE MINERALI E GASSOSE - LIMONATE GELATI - GHIACCIO

ART. 73.

La fabbricazione e la vendita delle acque minerali naturali e artificiali e delle acque gassose sono disciplinate dalla legge 16 luglio 1916, n. 947, dal R. D. 28 settembre 1919, n. 1924 e dal R. D. 29 ottobre 1931, n. 1601.

ART. 74.

È proibita la confezione e la vendita nei caffè, chioschi, ban-chetti, etc., dei gelati, limonate, bevande con sciroppi od altro che non siano fatti con materie assolutamente innocue ed ammissibili all'alimentazione.

ART. 75.

È vietata la vendita del ghiaccio destinato agli usi dell'alimentazione o ad uso domestico, o per la cura dei malati se non è formato con acqua pura e potabile e come tale riconosciuto dall'Ufficio Sanitario.

ART. 76.

Il ghiaccio naturale e quello fatto con acqua sospetta può solo usarsi a scopo industriale. Il relativo deposito dovrà portare la scritta « ghiaccio per uso industriale ».

ART. 77.

Gli importatori di ghiaccio dovranno presentare i documenti di provenienza con la dichiarazione di sanità dell'Ufficio Sanitario del Comune di provenienza, quando il ghiaccio deve servire ad uso alimentare.

Tutti nel trasporto del ghiaccio dovranno essere muniti di etichette di provenienza di idoneo controllo.

OLIO - DROGHE - SPEZIE - CAFFÈ

ART. 78.

La fabbricazione e il commercio degli oli commestibili sono soggetti alle disposizioni contenute nei R. D. DD. 15 ottobre 1925, n. 2033, 1 luglio 1926, n. 1361, 30 dicembre 1929 n. 2316 e nella legge 16 marzo 1931 n. 378.

ART. 79.

È vietata la vendita delle droghe e delle spezie, la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono vendute, o che siano avvelenate, esaminate od in qualunque modo adulterate o sofisticate.

ART. 80.

La preparazione e la vendita del caffè in grani, in polvere o in bevanda debbono essere conformi alle norme stabilite dal R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 1929 e relativo regolamento 19 dicembre 1926 n. 2415.

OGGETTI DI USO DOMESTICO E TRASPORTO DI GENERI ALIMENTARI

ART. 81.

È proibito vendere, o tener per vendere, od adoperare nelle fabbriche, esercizi pubblici, spacci di derrate alimentari e di bevande, suppellettili da cucina o da tavola, recipienti ed utensili colorati con colori nocivi, non regolarmente stagnati, fatti con piombo o con leghe piombifere, o comunque non conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1 agosto 1907 n. 636, del Regolamento 3 febbraio 1901 n. 45 e del R. D. 23 giugno 1904 n. 369.

ART. 82.

È pure proibito conservare od avvolgere le sostanze alimentari con carta scritta o stampata, polverosa, comunque non ben pulita, o che ceda facilmente il colore anche se questo non fosse nocivo.

È proibito usare, per avvolgere le sostanze alimentari, la carta che ecceda il peso di un grammo per ogni decimetro quadrato.

CAPITOLO III.

Igiene del suolo e dell'abitato

IGIENE DEL SUOLO

Art. 83.

Tutte le opere che ostacolano il regolare deflusso dell'acqua del sottosuolo od il regolare corso di quelle superficiali e causino o possano causare aumento di umidità, o ristagno d'acqua od impaludamento, sono proibite.

Art. 84.

Le strade, le piazze, i cortili e tutti gli spazi scoperti dovranno esser tenuti sgomberi da immondizie.

Art. 85.

La pulizia delle scale comuni, cortili, strade etc., dovrà essere fatta in modo da evitare il sollevamento della polvere. È vietato battere tappeti, stuoie sui piani delle scale nonchè dalle finestre e balconi prospicienti la pubblica via.

Art. 86.

I depositi delle immondizie raccolte nelle case e per le strade non potranno essere a meno di m. 100 dall'abitato.
Quelli di stallatico e di altri escrementi naturali dovranno essere a non meno di m. 200 dall'abitato.

Il trasporto dell'immondizia e del letame dovrà esser fatto con carri coperti e ben difesi da ogni parte, in modo che sia evitato il disperdimento lungo le strade.

Art. 88.

Il trasporto delle materie fecali, del liquame e delle fogne in genere dovrà farsi con carri inodori a chiusura perfetta. Lo svuota-

mento dei pozzi neri e delle fogne può anche esser fatto con pompa aspirante e premente che direttamente immetta nel carro-serbatoio.

In questa operazione di svuotamento si dovrà usare la massima attenzione per evitare di insudiciare il suolo circostante e propagare odori nauseanti. Non è mai permesso l'uso della seccia o del trugolo aperto o semiaperto.

*Il trasporto dello e quello delle immondizie e del letame, dovrà essere fatto in ore di notte osservando il seguente orario:
Da aprile a settembre comprese dalle ore 9 alle ore 14.
Da ottobre a marzo comprese dalle ore 10 alle ore 8.*

Art. 89.

Ove esiste conduttura di acqua sotto pressione tutte le latrine debbono esser costruite a chiusura idraulica.

Art. 90.

I pozzi neri dovranno esser scavati nel sottosuolo non coperto dal fabbricato, distaccati dai muri, con pareti e pavimenti in solida muratura rivestiti internamente di uno spesso strato di cemento con angoli arrotondati e fondo cavo, ventilati con tubo fin sopra il tetto e chiusi con coperchio a chiusura ermetica.

La bocca d'apertura dovrà essere situata in modo tale che si possa procedere facilmente allo svuotamento.

Art. 91.

Nè i pozzi neri, nè le loro bocche di apertura potranno occupare le aree di vie o piazze pubbliche. Quelli già esistenti in tali condizioni dovranno esser soppressi entro un anno e, quando ciò, a giudizio dell'autorità comunale, non sia possibile, dovranno esser trasformati in modo da non produrre ostacolo alla viabilità, o danno alla salute pubblica.

Art. 92.

Le materie delle latrine e delle fogne fisse, come pure gli scarichi dei laboratori non dovranno mai servire ad innaffiare direttamente le ortaglie, ma potranno usarsi nella concimazione dei campi a distanza non minore di 200 metri da agglomerati di case e verranno infossate e coperte con terra.

Art. 93.

I cortili interni dei fabbricati di nuova costruzione debbono avere una superficie non inferiore alla quarta parte della superficie

1/6

totale delle pareti che li recingono ed in ogni caso il loro lato minore non dovrà mai essere inferiore a metri 4.

Per i cortili, aventi figura assai oblunga o comunque irregolare, il Podestà potrà stabilire quelle speciali prescrizioni che valgono a soddisfare le esigenze dell'igiene.

Agli effetti della calcolo di cui al primo capoverso per le case, di nuova costruzione, i lati dei cortili confinanti con altre proprietà, tanto se questi lati non sono fabbricati, come se fabbricati da altezze minori di m. 7,50 saranno considerati dell'altezza di m. 7,50 salvo computarne l'effettiva minor altezza solo quando esista, fra i confinanti, convenzione di servitù perpetua « altius non tollendi » legalmente trascritta, estesa sopra una superficie sufficiente a garantire la regolarità del cortile. Se vi sono fabbricati di altezza maggiore di m. 7,50 si valuterà nel computo l'altezza effettiva.

Allorché in arretrato rispetto ad uno o più muri di un cortile esistano muri di fabbrica che superino in altezza quella dei lati stessi, od anche solo ne sia presunta l'esistenza, secondo il capoverso precedente, il computo del cortile — colle norme e per gli effetti del presente articolo — dovrà farsi tanto considerandolo a sé, che immaginandolo esteso fin contro ciascuno dei detti muri di maggior altezza.

L'area dei cortili potrà essere tanto di ragione esclusiva dell'edificante, come appartenere a due o più proprietà finitime. In questo ultimo caso i cortili confinanti potranno, agli effetti del presente articolo, essere considerati come un unico cortile, purché ciò risulti da analoga convenzione di reciproca servitù perpetua da stipularsi fra i rispettivi confinanti a loro spesa, col diretto intervento del Comune, e per altro pubblico da trasciversi, del quale atto spetterà copia al Comune, colla prova dell'avvenuta trascrizione, e purché la divisione fra i due cortili sia costituita da muro divisorio sottoposto a servitù « altius non tollendi » oltre i m. 3,50.

Quando in luogo del muro o sopra il muro si costruisca una cancellata o rete metallica, l'altezza complessiva potrà raggiungere i m. 4,50 fermo restando il massimo di m. 3,50 per la parte a struttura piena.

Il detto muro divisorio verrà considerato come non esistente agli effetti della calcolo di cui al primo alinea del presente articolo. Analogamente si procederà per i cortili aperti su spazi pubblici.

L'area dei cortili si intende notata da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda, eccedente il ventunesimo dell'area totale dei cortili stessi.

Nei cortili coperti l'altezza delle pareti si misurerà dal livello del pavimento del cortile e non da quello della copertura.

Art. 94.

È vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale vengano a mancare od a peggiorare, se già deficienti, le condizioni regolamentari di cortili preesistenti, anche se appartenenti a diversi proprietari. L'altezza delle pareti di tali cortili va considerata nella sua effettiva consistenza, eccettuati i lati verso la proprietà confinante che si eccolano per l'altezza di m. 7,50 se alti meno di metri 7,50, e nella loro effettiva altezza se alti di più.

Art. 95.

Il suolo dei cortili e porticati, anche nelle case già esistenti, deve essere sistemato in modo da permettere il pronto scolo delle acque.

Quando la superficie di un cortile sia sistemata con piantagioni, la pavimentazione potrà a giudizio del Podestà, limitarsi ad una zona di m. 1,50 lungo il perimetro dei fabbricati. La disposizione retroattiva relativa all'obbligo di pavimentazione non sarà estesa ai cortili preesistenti dell'aggregato urbano nei quali esistano piantagioni e dove, a giudizio del Podestà, questo stato di fatto non sia causa di inconvenienti igienici.

Art. 96.

Qualunque spazio libero anche ad uso di giardino, quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazioni, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente Regolamento relative all'area. Si potrà prescindere dal computo, annettendo senz'altro come regolamentari i cortili aperti da un lato verso la pubblica via. Quando la larghezza del lato aperto verso la pubblica via non arrivi a m. 10, la profondità media non potrà eccedere una volta e mezza la larghezza del lato stesso.

Art. 97.

È severamente proibito gettare dalle finestre e fuor dalle porte di abitazione o semplicemente spandere acque ed immondizie sulla pubblica via, come pure di far defluire su esse gli scoli di scarico dei lavandini, degli acquai, dei bagni, ecc.

Art. 98.

Tutte le strade, piazze, cortili, sieno essi pubblici o privati, saranno provveduti di facile e pronto scolo delle acque meteoriche, o alla loro superficie, o per mezzo di canali nel sottosuolo.

Art. 99.

Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni stabilite per le vie pubbliche.

Alla loro manutenzione devono provvedere i proprietari salvo che questa spetti al Comune per acquisto diritto al pubblico passaggio.

IGIENE DELL'ABITATO

Art. 100.

Nessuno potrà iniziare una costruzione, ampliamento o rifacimento qualsiasi, senza aver presentato il relativo progetto all'Ufficio Comunale ed averne ottenuto l'autorizzazione dal Podestà, ai sensi del vigente regolamento edilizio.

Art. 101.

La domanda di cui all'articolo precedente dovrà contenere una sommaria descrizione delle opere che si vogliono intraprendere coll'indicazione dello scopo a cui sono destinate, e dovrà essere accompagnata da disegni dai quali risultino i particolari della costruzione e specialmente l'ampiezza dei singoli locali e delle superfici illuminanti, la ubicazione delle latrine e dei pozzi neri, i sistemi dell'approvvigionamento dell'acqua potabile e di allontanamento delle acque di rifiuto, *la ubicazione delle falci, dei pollai, delle co-cinghiale, delle sanderie, dei porci e degli orli.*

Art. 102.

L'altezza delle botteghe non sarà minore di m. 3,30 quella dei piani abitabili non minore di m. 3, quella dei sottotetti abitabili di m. 2 misurati nella parte più bassa, con una media di almeno m. 2,50.

Art. 103.

I sottotetti per esser abitabili debbono avere un solaio con intercapedine d'aria per impedire le dirette influenze della temperatura esterna.

Art. 104.

Nelle nuove costruzioni ed in quelle rifatte la superficie illuminante non sarà mai minore di 1/40 della superficie della stanza e, quando vi sia una sola finestra, questa non dovrà essere inferiore a mq. 1,50.

Art. 105.

Ogni ambiente che deve servire ad abitazione permanente avrà una cubatura non inferiore a mc. 24, con tolleranza per le cucine che, a giudizio del Podestà, abbiano forma e disposizione tali da escludere l'uso per permanenza prolungata di persone.

Ogni ambiente dovrà avere almeno una regolare finestra apribile all'aria libera.

Art. 106.

Tutti i locali terreni destinati ^{*o a usagio*} ad abitazione dovranno esser cantinati, od avere un vespaio non inferiore a m. 0,50 ed il loro pavimento non dovrà in nessun caso esser inferiore al punto più alto del piano stradale, considerato sempre lo spessore della soglia.

Fuori del piano del terreno circostante i muri dovranno avere uno strato di materiale impermeabile isolante.

Art. 107.

I sotterranei usati per cucina o forni dovranno esser ben puliti, aereati, con luce diretta dall'esterno; le finestre non avranno un'altezza minore di m. 0,70.

Questi locali non potranno mai servire per abitazione.

Art. 108.

Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere:

- 1) acqua potabile buona e sufficiente, di facile attingimento;
- 2) acquajo e lavandino;
- 3) latrina sufficientemente aereata dall'esterno, ed inclusa nel corpo del fabbricato;

- 4) smaltimento facile delle acque piovane e domestiche, e condutture di scarico sempre in perfetto stato;
5) camini con funaioli ben funzionanti.

Art. 109.

Le latrine dovranno avere pavimento e pareti per l'altezza di m. 1,50 di materiale impermeabile facilmente lavabile. Dovranno ricevere luce ed aria dall'esterno della casa, e una finestra di ampiezza non inferiore a mq. 0,50, in comunicazione diretta con l'esterno.

Le latrine non potranno comunicare direttamente con la cucina né sporgere dal fabbricato verso le vie e piazze pubbliche.

Art. 110.

(Nelle case provviste di acquedotto) le latrine, i lavandini, acquai e vasche da bagno dovranno essere forniti di chiusura idraulica.

Il tubo di scarico delle latrine dovrà essere provvisto di esalatore protungentesi sopra il tetto.

Art. 111.

Il Podestà dietro proposta dell'Ufficio Sanitario dichiarerà inhabitabile una casa quando non siano possibili opere di risanamento, ed il proprietario si rifiuti di portarvi le intimazioni migliori.

Le stalle, le uccellerie, gli orili e i porcili, dovranno essere costruiti a distanza non minore di m. 10 dalle case e locali di abitazione.

SCUOLE PRIVATE - ASILI - CONVITTI

Art. 113

Chiunque intenda aprire scuole private, convitti, case di ricovero, asili, etc., dovrà chiederne almeno 15 giorni prima licenza al Podestà, il quale l'accorderà dietro parere favorevole dell'Ufficio Sanitario nei rapporti della salubrità del luogo, del numero ed ampiezza delle sale, della provvista dell'acqua potabile, illuminazione, riscaldamento, etc.

Di regola non vi sarà meno di una latrina ed orinatoio ad acqua ogni 30 persone.

Sono obbligatorie sale di raduno e di refezione proporzionate al numero dei ricoverandi e locali di infermeria trasformabili in locali di isolamento.

*non essere
in un
vaio tutte le
il tecnico igienico
non può per
della latrina
Sanitario.*

TEATRI - CINEMATOGRAFI

Art. 114

I teatri, cinematografi e gli altri luoghi destinati a pubblici spettacoli dovranno essere provvisti di sufficiente ventilazione, e di un sufficiente numero di latrine ed orinatoi posti in luogo appartato, con sistema di chiusura idraulica, e ben forniti d'acqua.

Dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni del Regolamento sulla vigilanza dei teatri, per la Provincia di Milano, approvato con Decreto del Prefetto di Milano 5 febbraio 1932-X, n. 1648, Gab.

INDUSTRIE - FABBRICHE DEPOSITI INSALUBRI O MOLESTI

Art. 115

Non possono esercitarsi a meno di 400 metri dall'abitato e a meno di m. 50 dalle strade pubbliche industrie, comprese nella 1^a Categoria dell'Elenco delle industrie insalubri, depositi insalubri e molesti, senza il permesso del Podestà previo parere dell'Ufficio Sanitario, che dovrà accertarsi della validità ed efficacia dei mezzi per la tutela della sanità pubblica. Le cautele richieste saranno quelle indicate dalla Legge sanitaria.

Per le industrie che emanano odori nauseanti si dovranno applicare opportuni mezzi per neutralizzare gli odori.

Art. 116

Spetta al Podestà, su conforme parere dell'Ufficio Sanitario, permettere che sia mantenuta nell'abitato un'industria classificata nella prima categoria quando l'Ufficio Sanitario stesso abbia accertato che per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele l'esercizio di essa non possa nuocere alla salute del vicinato.

Art. 117

I depositi di materie fecali a scopo agricolo o commerciale sono considerati quali industrie insalubri e potranno essere autorizzati sotto le seguenti condizioni:

1° il deposito dovrà esser chiuso con muro di cinta;

2° il muro dovrà distare almeno m. 500 dall'abitato e m. 50 dalle strade pubbliche;

3° le materie fecali dovranno esser raccolte in serbatoi coperti e costruiti a fondo ed a pareti impermeabili;

4° l'immissione e l'estrazione delle materie del serbatoio dovrà farsi con mezzi atti ad evitare lo sperdimento;

5° i relativi attrezzi e carri dovranno rimanere nel deposito stesso.

Art. 118.

Tutti i focolari, camini, stufe, cucine economiche ed a gaz, scaldabagni, debbono essere muniti di cappa e di canna di aspirazione, facilmente ispezionabile, e che abbia altezza ed ampiezza tali da non rinviare i prodotti della combustione nell'interno della stanza: queste canne si alzeranno almeno un metro al di sopra del tetto e saranno coronate da funaioli.

È sempre vietato far uscire il fumo inferiormente al tetto della casa.

Art. 119.

Per i camini degli stabilimenti e lo scarico dei vapori provenienti dalle caldaie saranno stabilite, volta per volta, opportune norme dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 120.

Le case di nuova costruzione e quelle in parte rifatte non potranno essere abitate senza avere ottenuto licenza dal Podestà, il quale l'accorderà, previa apposita domanda, solo quando l'Ufficiale Sanitario, avrà certificato dell'ultimazione di tutte le opere secondo il presente Regolamento e della salubrità dei locali e delle opere eseguite.

Art. 121.

Qualora dalla visita sanitaria risultasse l'impossibilità di concedere la licenza di abitabilità, ne verrà data notizia motivata all'interessato, il quale dovrà fare altra domanda non appena avrà ultimato le opere che gli vennero segnalate.

Art. 122.

I proprietari dovranno far correre l'acqua dei canali pluviali sotto il marciapiede, in modo che essa vada a defluire nella tombatura stradale, o nella cunetta.

Art. 123.

Possibilmente in ogni fabbricato ma tassativamente in quelli costruiti in luoghi umidi o non cantinati, le fondamenta saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati di materia impermeabile. Il pavimento del piano terreno dovrà avere opportune opere contro il passaggio dell'umidità.

Art. 124.

In caso di demolizione, anche parziale, di edifici si dovranno praticare frequenti bagnature ai muri ed ai materiali per impedire il sollevamento della polvere.

LAVANDERIE

Art. 125.

È proibito lavare e stendere panni sulle pubbliche vie.

È vietato lavare panni in corsi d'acqua all'infuori dei posti seguiti dalla Amministrazione Comunale ed appositamente preparati.

Art. 126.

Le acque di scarico degli stabilimenti, quando possono recar danno all'acqua di fiumi o canali, dovranno esser incanalate in appositi depuratori prima di essere scaricate.

Art. 127.

Le lavanderie ad uso dei privati e quelle degli stabilimenti sanitari, dovranno esser riconosciute idonee dall'Ufficiale Sanitario. Esse dovranno corrispondere a queste condizioni:

1. Le vasche saranno costruite con materiale impermeabile e proporzionate al quantitativo di biancheria che ordinariamente vi si lava;
2. Tali vasche dovranno avere canali di scolo che permettano di ripulire perfettamente il fondo;
3. Le caldaie per il bucato (discive di soda) saranno separate dai recipienti per la messa a bagno della biancheria;
4. I banchi per la insaponatura dovranno essere di materiale non assorbente;
5. I locali di lavanderia non dovranno essere in comunicazione con locali di abitazione, o di pubblico ritrovo.

Art. 133.

I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico, debbono:

- a) essere costruiti in modo che la canna sia resa impermeabile fino all'altezza dell'aves;
- b) avere attorno all'apertura un lastriato impermeabile per un raggio di almeno metri tre;
- c) essere lontani almeno 25 metri da concimaie, letamai, latrine, fogne od altri depositi luridi.
- d) essere chiusi e muniti di pompa o almeno di serchia fissa.

Art. 133.

I pozzi infetti ed inadatti all'uso potabile per causa batteriologica o chimica e dei quali sia impossibile il risanamento, saranno definitivamente chiusi.

In ogni caso i pozzi non potranno mai essere usati quali cisterne perdenti, per le acque luride, latrine od altro che possa produrre infezione all'aves.

Nei pozzi chiusi si potranno soltanto immettere i canali di dislivio dei tetti.

Tutte le operazioni per la chiusura dei pozzi dichiarati infetti sono a carico dei proprietari.

CAPITOLO IV.

Misure preventive contro la diffusione delle malattie dell'uomo e degli animali

PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO

Art. 134.

A sensi dell'art. 123 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, inclusa negli elenchi approvati dall'Autorità (D.M. 15 ottobre 1923), deve immediatamente darne notizia all'Ufficiale Sanitario Comunale ed al Podestà.

Art. 128.

È fatto obbligo di tenere separate le biancherie provenienti da famiglie ove sono ammalati, e specialmente di non ricevere quelle di malati di qualsiasi forma infettiva, se prima non siano state disinfettate a cura dell'Ufficio Sanitario.

Le biancherie notoriamente appartenenti ad ammalati, saranno lavate con prolungato buco, ma in recipienti speciali.

Nell'acqua corrente di fiumi o canali è permessa la sola risciacquatura.

Per il naturale asciugamento, le biancherie si stenderanno in campi appositamente riservati.

POZZI ED ACQUA POTABILE

Art. 129.

L'Ufficiale Sanitario dovrà esercitare rigorosa sorveglianza sulla qualità e salubrità dell'acqua potabile, sia essa proveniente dai pozzi privati, sia essa fornita dall'Acquedotto comunale.

È pure compito dell'Ufficiale Sanitario di vigilare sulla qualità dell'acqua dei canali e dei fiumi, perchè non venga infettata.

Art. 130.

Nel raggio di distribuzione dell'Acquedotto comunale tutte le case dovranno esser munite di conduttura apposita per l'alimentazione di ciascuna famiglia.

Le fontane pubbliche dovranno essere costruite in modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua nel suo attingimento.

Art. 131.

Ad ogni rubinetto d'acqua dovrà scostare una vaschetta con un tubo di scarico proporzionato, in modo da permettere il completo scarico dell'acqua.

Tutte le tubature di scarico delle vaschette d'acqua, dovranno immettere direttamente nella fognatura stradale, ed avranno la chiusura a sifone.

Nelle strade senza fognatura, le tubazioni di scarico delle vaschette immetteranno in un pozzo perdente, mai superficialmente nel cortile o sulla strada.

Art. 141.

Quando la denuncia riguarda un bambino frequentante le scuole, il medico segnurerà il riparto cui appartiene e possibilmente la classe, e disporrà perchè gli altri bambini della famiglia si astengano dalla scuola.

L'Ufficiale Sanitario diffonderà per iscritto la Direzione delle scuole a non accettare in scuola, se non con certificato di guarigione o di immunità, rilasciato o controfirmato dall'Ufficiale Sanitario, i bambini affetti da malattie infettive, o coabitanti con malati infettivi.

Art. 142.

Dalle scuole o dagli asili saranno pure allontanati gli insegnanti ed il personale di servizio che convivono con persone affette da malattie trasmissibili, quando, a giudizio dell'Autorità Sanitaria, non sia stato provveduto con completo isolamento.

Art. 143.

Come nelle scuole, così nei convitti o dormitori, le persone affette, affette da forme infettive verranno allontanate, od opportunamente isolate.

Art. 144.

Decorsi i termini per ciascuna malattia infettiva o contagiosa stabiliti dai Regolamenti o segnati di volta in volta dall'Ufficiale Sanitario, dopo accurate disinfezioni, le persone escluse saranno riammesse alla scuola, previa autorizzazione scritta dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 145.

Il Podestà, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può escludere dal servizio in pubblici esercizi, laboratori, ecc., le persone affette da malattie trasmissibili.

Art. 146.

In tutti i casi di malattie diffusibili ed infettive, il medico curante dovrà dare alle persone che assistono od avvicinano gli ammalati, le istruzioni necessarie, per impedire la propagazione del contagio.

Art. 147.

Per i casi di malattie infettive o diffusive che si sviluppano nelle persone che frequentano a qualunque titolo gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate ed in generale nei istituti di istruzione dovranno osservarsi le norme fissate dal regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, approvato con R. D. 9 ottobre 1921 n. 1981.

Art. 148.

È fatto obbligo inoltre ai sanitari di denunciare, nel più breve tempo, al Podestà ed all'Ufficiale Sanitario, qualunque manifestazione di malattia infettiva, non considerata nella presente ordinanza, che per la sua natura o per il numero dei casi constatati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

Art. 149.

La denuncia delle anzidette malattie dovrà farsi colle modalità prescritte dall'art. 130 del Regolamento Generale Sanitario, indicando se il malato frequenta la scuola, se è operato in opifici, in cantieri, se vive in collettività e fornendo le indicazioni che per l'Ufficiale Sanitario possono essere di utile norma all'azione profilattica.

Art. 150.

I contravventori sono soggetti alle penalità stabilite dall'articolo 123 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Art. 151.

Il medico, nella denuncia, è tenuto a dichiarare se necessita l'immediato ritiro in locali di isolamento oppure se la famiglia può provvedere con mezzi propri.

Art. 152.

Tanto in caso di morte, come di guarigione, o di cambiamento di alloggio, in un ammalato infettivo, il medico, dovrà darne avviso all'Ufficiale Sanitario.

Art. 14~~6~~.

Quando non sia possibile un conveniente isolamento, o questo non venga rispettato a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, e sempre quando trattasi di malattia di grande diffusibilità, il malato verrà ricoverato nel padiglione comunale di isolamento.

Art. 14~~8~~.

Il trasporto degli ammalati infetti deve farsi dal personale comunale.

Qualora per ragioni di forza maggiore si fosse usato altro mezzo di trasporto, questo verrà accuratamente disinfettato dal personale del Comune prima di essere licenziato all'uso.

Art. 14~~9~~.

La levatrice che assistendo una puerpera rilevasse che la temperatura superi i 38°, ha l'obbligo di avvisare il medico della famiglia e di denunciare il caso all'Ufficiale Sanitario.

Art. 15~~0~~.

Per i casi di febbre puerperale, oltre prendere gli opportuni provvedimenti per impedire il dilagare della malattia, l'Ufficiale Sanitario indagherà quale ne sia la causa e, se del caso, ne farà denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15~~1~~.

È compito dell'Ufficiale Sanitario di trasmettere al Medico Provinciale le denunce delle malattie infettive pervenutegli, nonchè di fare un'accurata inchiesta sulle cause e provenienze della infezione e di proporre al Podestà, i provvedimenti necessari per limitarla.

A mezzo degli agenti e del materiale comunale egli provvede in seguito a tutte le disinfezioni, isolamenti, trasporti necessari, sia delle persone che dei mobili e biancherie.

Quando la malattia sia finita, qualunque sia l'esito di essa, provvede pure all'accurata disinfezione generale delle stanze e lascia i certificati per l'ammissione nelle scuole o negli opifici.

Art. 15~~2~~.

Durante la malattia le disinfezioni possono essere affidate alla famiglia sotto la responsabilità del medico curante: finita la ma-

lattia, le disinfezioni saranno sempre fatte o direttamente o sotto la sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 15~~3~~.

Durante il corso della malattia, e fin dopo le disinfezioni generali, la spazzatura degli ambienti, ove sono malati infettivi, deve farsi previo inaffiamento con liquidi disinfettanti e segatura.

I residui alimentari e quelli di spazzatura raccolti nelle camere dei malati infetti verranno trasportati con apposite cassette metalliche e distrutti col fuoco dai disinfettatori.

In ogni caso è proibito gettarli nell'immondezzaio se non mescolati con abbondante cloruro di calce od altro materiale antisettico.

Le biancherie sporche di malati infetti verranno immerse in liquidi antisettici ed ivi lasciate per quattro ore prima di passarle al lavandaio.

Un recipiente con disinfettanti sarà per ciò tenuto nella camera del malato.

Art. 15~~4~~.

Le disinfezioni e le sterilizzazioni saranno fatte dal Comune per i poveri gratuitamente, e così pure gratuitamente sarà loro provvisto il materiale disinfettante.

Per tutti gli altri il Comune fatturerà il materiale disinfettante, ed i servizi prestati a prezzo di costo.

Art. 15~~5~~.

I depositi di stracci non sono permessi nel centro dell'abitato, nè in prossimità di scuole, di esercizi alimentari, luoghi di pubblici convegni, od in luoghi in cui l'Ufficiale Sanitario possa riscontrare il pericolo per la salute dei vicini.

La destinazione per un deposito o cernita di stracci deve essere notificata all'Ufficiale Sanitario 15 giorni prima dell'apertura per le verifiche e prescrizioni del caso.

Art. 15~~6~~.

In tutti i luoghi di pubblico convegno, si dovranno tener recipienti contenenti liquidi disinfettanti ad uso di sputacchiera.

Tali recipienti dovranno esser tenuti accuratamente puliti.

Art. 15~~7~~.

Nelle chiese le vasche dell'acqua benedetta e le grate dei confessionali dovranno esser tenute costantemente pulite e periodicamente lavate con soluzione bollente di soda caustica.

VACCINAZIONE

Art. 158.

Il Municipio provvede alla vaccinazione pubblica gratuita in due sessioni annuali, di tutti i nati nel semestre antecedente alla sessione di vaccinazione e di quelli vaccinati la volta antecedente senza successo e che hanno l'obbligo di esser rivaccinati, nonchè di coloro che avendo raggiunto l'ottavo anno di età sono sottoposti all'obbligo della rivaccinazione a norma dell'art. 67 del R. D. 30 dicembre 1923, N. 2889.

Sono esclusi quelli che subirono il vaiolo e quelli che con certificato medico dimostrino di non poter subire tale operazione.

Tutti i vaccinati hanno l'obbligo di presentarsi dal 7 al 10 giorni dopo all'Ufficio Sanitario per la verifica delle vaccinazioni subite e per le apposite registrazioni.

Art. 159.

Tutti coloro che intendono frequentare le scuole secondarie, o passare agli opifici, officine, etc., e che non furono vaccinati recentemente, e non hanno sofferto di vaiolo debbono presentarsi per la rivaccinazione.

Art. 160.

Il Podestà, dietro proposta dell'Ufficio Sanitario, o per avviso delle Autorità superiori potrà decretare l'obbligo della vaccinazione generale, quando vi sia minaccia di epidemia di vaiolo.

Art. 161.

Gli attestati di subita vaccinazione saranno rilasciati gratuitamente dall'Ufficio Sanitario in base alle annotazioni fatte su speciali registri.

Qualunque medico abbia eseguito privatamente una vaccinazione deve darne subito notizia all'Ufficio Sanitario indicando il cognome, il nome, la paternità e la data di nascita del vaccinato, e l'esito dell'innesto.

Art. 162.

L'Ufficio Sanitario provvederà a che sia osservato l'obbligo della vaccinazione antitifica per quelle categorie di persone cui ta-

le obbligo è imposto dal Decreto 2 dicembre 1926 del Capo del Governo o anche per la collettività in caso sia stato emanato Decreto prefettizio a sensi dell'articolo 2 del citato decreto.

VIGILANZA SANITARIA NELLE SCUOLE - CONVITTI ASILI - DORMITORI ed ISTITUTI DI EDUCAZIONE e di ISTRUZIONE IN GENERE

Art. 163.

Le scuole pubbliche, o private, gli asili, i convitti, i dormitori, sono direttamente soggetti alla vigilanza igienica dell'Ufficio Sanitario, il quale potrà farsi coadiuvare dai medici degli stessi Istituti privati.

Art. 164.

L'Ufficio Sanitario visiterà frequentemente le scuole o semipre senza preavviso; la Direzione delle scuole potrà richiedere il parere suo, tutte le volte che ne sentirà il bisogno.

L'Ufficio Sanitario oltrechè alla pulizia degli ambienti e degli alunni curerà di allontanare coloro che eventualmente fossero affetti da qualche malattia contagiosa o supposta tale, o da parassiti, e porrà speciale attenzione sulle facoltà visive degli allievi e sulla loro conformazione scheletrica prendendo opportuni provvedimenti.

Art. 165.

È fatto obbligo ai parenti di denunciare la malattia per cui è assente lo scolare.

Art. 166.

Per lo svilupparsi di malattie contagiose il Podestà (dietro parere dell'Ufficio Sanitario) può ordinare la chiusura temporanea della scuola o di una classe.

Art. 164.

I convitti, asili e scuole private dovranno essere disinfettati almeno una volta all'anno. Nei convitti e negli istituti di educazione le persone riscontrate affette da malattie trasmissibili dovranno essere allontanate.

MISURE CONTRO LE MALATTIE CELTICHE PARASSITARIE E LE ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI

Art. 165.

Alla vigilanza contro il diffondersi delle malattie celtiche e della sifilide, provvedono il Regolamento Sanitario approvato con Regio Decreto 3 febbraio 1901, n. 45, nonché il R. D. 25 marzo 1923 numero 846.

Art. 166.

I barbieri ed i parrucchieri debbono tenere la loro persona, gli strumenti, le suppellettili e la biancheria con la più scrupolosa nettezza curando la sterilizzazione dei loro strumenti con l'immersione in alcool od in soluzioni antisettiche ogni volta abbiano servito.

Art. 167.

I locali di cui all'articolo precedente dovranno essere provvisti di catino con acqua potabile, per la pulizia del cliente, nonché di cotone e garza e materiale disinfettante, da tenersi con special cura, per le eventuali ferite.

VIGILANZA sulle MALATTIE CONTAGIOSE del BESTIAME

Art. 171.

Agli effetti dell'art. 193 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1 agosto 1907, n. 366, si richiamano in vigore a tutti gli effetti di questo Regolamento le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1911, n. 533.

I veterinari, i proprietari, i conduttori, gli allevatori e negozianti di bestiame, i capi stazione delle ferrovie dello Stato e delle tranvie, le autorità militari di passaggio, i RR. Carabinieri sono obbligati a denunciare al Podestà, qualunque caso di malattia infettiva diffusa del bestiame accertata o sospetta e qualunque caso di morte improvvisa di animale, non riferibile a malattia comune già accertata.

Art. 172.

Appena ricevuta la denuncia il Veterinario Comunale provvederà per l'isolamento della bestia infetta e ne darà avviso alla R. Prefettura.

Se nella stalla vi sono altre bestie queste verranno sequestrate e condotte in altra stalla.

La cura di questi animali dovrà esser affidata a persona che non abbia contatto con personale di altra stalla e sarà assolutamente proibito a chiunque di entrare nella stalla salva per la cura.

Art. 173.

Le stalle che furono occupate da animali ammalati, per potere ancora servire, dovranno essere disinfettate. Il letame, la lettiera, la paglia, i foraggi, che furono in condizioni di essere infettati saranno passati in apposito carro chiuso lontano dall'abitato ed interamente bruciati.

Gli utensili e la greppia saranno accuratamente disinfettati. Gli animali morti di malattia contagiosa verranno trasportati col carro chiuso fornito dal Comune nella sordigna e distrutti.

Quando il sequestro e l'isolamento ordinato in caso di malattia epizootica venga violato per opera del proprietario del bestiame o delle persone addette al servizio, il Podestà dietro rapporto del Veterinario Comunale, disporrà per una speciale sorveglianza, con personale municipale a spese del proprietario.

Art. 174.

I proprietari di animali nelle di cui stalle si sia sviluppata una malattia contagiosa o comunque trasmissibile, non potranno condurre gli animali al mercato, nè al pascolo, nè liberamente lasciarli vagare se non dopo trascorso il tempo del sequestro.

zootecnica, si intendono applicabili le disposizioni e sanzioni contenute in tali ordinanze e regolamenti contenute.

Art. 156.

I cani di qualsiasi razza o taglia dovranno portare un collare col nome del proprietario e colla targhetta fornita dal Municipio; saranno inoltre muniti di muscandola. Ogni cane sornio di maschiola di cui sia ignoto il possessore potrà essere sequestrato per cura dell'Autorità Comunale, e, se richiesto, nel termine di tre giorni sarà restituito al proprietario contro rimborso delle spese di mantenimento.

I proprietari di questi cani, se riconosciuti, saranno denunciati con verbale della Guardia comunale al R. Pretore, a termini dell'art. 48 e seguenti del regolamento 10 maggio 1914, n. 533.

Qualora nessuno reclami il cane nel termine suddetto, questo verrà ucciso od abbattuto ed il proprietario non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 157.

Se un cane dà segni sospetti di idrofobia o fu morsiato da un altro cane sospetto idrofobo, il proprietario dovrà tenerlo rigorosamente custodito in luogo chiuso e sicuro e darne notizia al Podestà. Passato un isolamento di giorni dieci nel primo caso, di mesi sei nel secondo, qualora sia riconosciuto sano, sarà rimesso in libertà.

Art. 158.

I cani e i gatti, gli ovini o bovini riconosciuti idrofobi saranno abbattuti e le loro carni saranno distrutte. Le località e gli attrezzi che vennero per loro usati, saranno accuratamente disinfettati.

Art. 159.

Il Veterinario Comunale ha l'obbligo di impartire all'atto dei diagnosi di qualsiasi malattia contagiosa tutti i necessari suggerimenti perchè sia provveduto ad un diligente sequestro.

Tutte le persone che ebbero contatto con le bestie infette dovranno assoggettarsi a diligente disinfezione.

Art. 160.

Il latte proveniente da bestie che sono infette da afta epizootica, potrà essere utilizzato a scopo alimentare previa bollitura.

Il latte di animali colpiti o semplicemente sospetti da tubercolosi, da vaiolo, da carbonchio, da morva, da pneumopolmonite essudativa, da idrofobia, da infezione setticemica, da dissenteria, la itteizia, o da altra malattia capace di alterare la natura del latte, sarà trattato caso per caso secondo gli ordini del Veterinario Comunale.

Art. 161.

Nei casi di morva sospetta degli equini, si procederà alle prove sperimentali per accertare la diagnosi e l'animale riconosciuto morvoso sarà abbattuto con tutte le precauzioni ed il cadavere sarà distrutto sotto la diretta sorveglianza del Veterinario Comunale.

Il personale destinato al governo degli equini sospetti di morva o di altre malattie contagiose, non deve aver contatto con altri equini, e deve essere avvertito del pericolo che corre avendo escoriazioni o ferite in parte scoperta del corpo.

Art. 162.

Tanto gli animali già sospetti, quanto il personale addetto al loro governo, non potranno esser ammessi a libera pratica se non dietro licenza del veterinario comunale, provvi accordi con l'ufficiale sanitario per ciò che riguarda le persone.

Art. 163.

Per le malattie previste dal regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 e, in altre che venissero emanate in seguito nonché in appositi Regolamenti generali o provinciali di vigilanza

CAPITOLO V.

Polizia mortuariaDENUNCIA DEI DECESSI

Art. 183

In caso di morte di qualunque persona è dovere dei Capi famiglia, dei Direttori di Istituti o di qualsiasi altra persona vivente in collettività di farne denuncia all'Ufficio dello Stato Civile, al più presto possibile, ed in ogni caso, non più tardi di 24 ore del presunto decesso, per ottenere il trasferimento del cadavere alla sala di osservazione od al Cimitero.

All'atto della denuncia si devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso, e fornire tutte le notizie inerenti l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio del defunto.

I medici e le levatrici oltrechè all'Ufficio dello Stato Civile dovranno denunciare all'Ufficiale Sanitario tutti gli espulsi morti ed i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione, indicandone l'età endouterina, il sesso e le cause certe o probabili dell'aborto o della morte del feto.

A termine dell'art. 55 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie tutti gli esercenti medici sono tenuti a denunciare alle Autorità comunali i decessi degli annulati in loro cura segnando sull'apposito modulo rilasciato dal Comune, oltre i dati di Stato Civile, la malattia e le cause della morte stessa, l'ora ed il giorno in cui è avvenuta.

La denuncia dovrà essere fatta nel più breve tempo dopo la morte ed in ogni caso non mai dopo 24 ore dal decesso stesso.

Il podestà avuta la denuncia di morte la farà constatare dall'Ufficiale Sanitario.

Nel caso che vi sia dubbio di reato, tanto il medico denunciante quanto il necroscopo dovranno farne denuncia all'Autorità di P. S. oltrechè al Podestà.

In tutti i casi di morte per malattia contagiosa il medico dovrà darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i relativi provvedimenti e disinfezioni.

Art. 184

Nel caso di morte improvvisa, avvenuta sia sul suolo pubblico che privato, è dovere di qualsiasi cittadino, che ne faccia scoperta, di darne notizia all'Autorità Municipale.

ART. 185

Per quanto si riferisce alla polizia mortuaria dovranno essere osservate le norme stabilite dal R. D. 25 luglio 1892 n. 448 e quelle contenute nel vigente regolamento locale sulla stessa materia.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali

ART. 186

Il presente regolamento andrà in vigore ~~nel~~ appena intervenuta la superiore approvazione e la pubblicazione.

ART. 187

Le infrazioni alle prescrizioni del presente regolamento per le quali non siano stabilite speciali pene dal Codice Penale, dalla legge sanitaria o da altre disposizioni, saranno, a sensi dell'articolo 218 della legge sanitaria, punite con una multa da L. 50 a Lire 500.

Il Sindaco
Adriano de Zecis
Ag. T. G. Comm. B. Del
Regolamento Generale Sanitari
approvato D.L. 3-2-1911 D. 15
il 11-7-11. Del Reg. D. 11-11-11
Com. un. 11-11-11